

## CONVENZIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nella persona del Prof. Francesco Cucca, Direttore dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB) e l'Università degli Studi di Cagliari, nella persona del suo legale rappresentante il Rettore, Prof.ssa Maria Del Zompo, anche denominati le Parti;

Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR emanato con decreto del Presidente dell'1 giugno 2015, prot. n. 36411;

Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);

Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005;

Visto il Decreto Legislativo n. 81/2008;

Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003;

Vista la Convenzione Quadro stipulata in data 10 novembre 2015 tra il CNR e l'Università degli Studi di Cagliari approvata sulla base dei rispettivi ordinamenti interni;

Visto che la suddetta Convenzione Quadro prevede fra i propri obiettivi la cooperazione tra CNR e Università degli Studi di Cagliari per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo finalizzati ai bisogni sociali ed economici della Regione, anche attraverso interventi nel campo dell'informazione e della formazione;

~~Vedute~~ **Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, di cui al D.R. n. 339 del 27 marzo 2012 e s.m.i.;

~~Vedute~~ **Vista** la Convenzione Quadro tra la conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) e il CNR stipulata in data 10 novembre 2015;

~~Vedute~~ **Visto** il Decreto del Presidente del CNR n. 060 del 21 luglio 2015 con il quale è stato confermato l'atto costitutivo dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica;

Formattato: Tipo di carattere: 13 pt

Formattato: Barrato

Formattato: Evidenziato

Formattato: Barrato

Formattato: Barrato

Veduta Considerato l'esito della seduta riunione del Comitato Paritetico misto CNR – Università del 21 aprile 2004;

Formattato: Barrato

Formattato: Evidenziato

Formattato: Barrato

Veduta Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cagliari in data .....

Formattato: Barrato

Visto il parere positivo del Consiglio d'Istituto dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR, espresso .....

Visto il parere positivo del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR, espresso in data .....

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1

L'IRGB del CNR – Sede Principale di Cagliari, di seguito denominato "Struttura di Ricerca", ha sede presso il Presidio Universitario di Monserrato (Cittadella Universitaria di Cagliari) e opererà nel rispetto delle norme di funzionamento dell'Ente ospitante e delle norme legislative e regolamentari del CNR;

##### Art. 2

L'Università degli Studi di Cagliari e la Struttura di Ricerca collaboreranno per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, in particolare su tematiche di Genetica, nell'ambito dei settori di interesse comune indicati nell'allegato 1 alla presente Convenzione, nonché per iniziative di formazione attraverso l'attivazione di borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca.

Le Parti, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, individueranno annualmente i progetti d'interesse comune e le attività di formazione che s'intendono avviare, comunicandoli al Comitato Paritetico di cui all'art. 7 della Convenzione Quadro, ove esistente, e indicando le risorse conferite da ciascuna Parte.

Tali progetti potranno essere aggiornati nel corso della presente Convenzione ovvero le Parti potranno stabilire ulteriori progetti comuni.

Ai progetti e alle attività di ricerca e formazione parteciperanno i ricercatori e i tecnologi della Struttura di Ricerca e dell'Università nonché il personale universitario associato alla Struttura di Ricerca con provvedimento del Direttore della Struttura medesima, previo assenso dei predetti Enti.

##### Art. 3

L'Università degli Studi di Cagliari, s'impegna a:

Formattato: Evidenziato

a) ospitare la Struttura di Ricerca, per tutta la durata della presente Convenzione, per lo svolgimento delle attività istituzionali di comune interesse;

Formattato: Barrato

- b) ~~a~~ destinare a tal fine, in comodato d'uso gratuito, i locali di cui all'allegato 2, 3 e 3bis e realizzati secondo le esigenze del CNR come da disciplinare tecnico (allegato 4), ivi compresi gli impianti e le attrezzature che devono essere in piena regola, per tutta la durata della presente Convenzione, con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo svolgimento delle attività previste. Nell'allegato 3 sono, altresì, evidenziati i locali eventualmente destinati a uso non esclusivo;
- c) ~~a~~ provvedere alla manutenzione straordinaria e ordinaria dei locali e a quella straordinaria e ordinaria degli impianti e attrezzature di proprietà di cui agli allegati 2, 3, 3bis e 4;
- d) ~~a~~ mettere a disposizione i servizi, le utenze e gli impianti di cui agli allegati 5, 6 e 7;
- e) a consentire alla Struttura di Ricerca, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico dell'Università, di effettuare tutti gli interventi che si rendessero necessari, in ottemperanza alle norme vigenti, per la realizzazione dei progetti di comune interesse;
- f) ~~a~~ consentire l'accesso al personale operante presso la Struttura di Ricerca che, in prima applicazione, è indicato nell'allegato 8; successive variazioni saranno comunicate all'Università degli Studi di Cagliari dal Direttore della Struttura di Ricerca,
- g) ~~a~~ garantire, su richiesta nominativa della Struttura di Ricerca, l'accesso temporaneo di laureandi, dottorandi e borsisti esterni alla Struttura stessa;

Formattato: Barrato

Formattato: Barrato

Formattato: Barrato

Formattato: Barrato

Formattato: Barrato

#### Art. 4

Il CNR, sede di Roma, riconosciuto il valore scientifico della collaborazione e a titolo di propria compartecipazione, s'impegna al versamento in favore dell'Università degli Studi di Cagliari di un contributo annuo forfettario pari a € 103.000,00 (Centotremila/00) ~~— IVA inclusa se dovuta~~ da intendersi come compartecipazione ai costi di servizi e utenze di cui agli allegati 5 e 6 e al finanziamento delle attività e di eventuali borse di dottorato e assegni di ricerca, ovvero altre iniziative di alta formazione, secondo le modalità e procedure stabilite dalle Parti.

La Struttura di Ricerca s'impegna ~~a~~:

- a) ~~a~~ provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché per altri eventuali servizi e utenze non comprese negli allegati 5 e 6 mediante la propria dotazione finanziaria annualmente a disposizione;
- b) ~~a~~ rimborsare, tramite erogazione dei corrispettivi da parte dell'Istituto, della fornitura di Azoto Liquido effettuati nell'interesse e per conto dell'Istituto stesso, ~~a~~ dietro presentazione dei documenti di spesa relativi alla Struttura di Ricerca;
- c) ~~a~~ far operare nel suo ambito professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Cagliari in qualità di propri associati per lo svolgimento dei programmi di ricerca in comune di cui al precedente art. 2 secondo i termini del disciplinare di cui al DPCNR n. 083 in data 30 novembre 2016;

Formattato: Evidenziato

Formattato: Barrato

Formattato: Barrato

Formattato: Evidenziato

Formattato: Barrato

Formattato: Evidenziato

Formattato: Barrato

- d) ~~a~~ garantire, su richiesta nominativa dell'Università degli Studi di Cagliari, l'accesso temporaneo di laureandi, dottorandi e borsisti dell'Università stessa;
- e) ~~a~~ mettere a disposizione la propria strumentazione per lo svolgimento delle ricerche di cui all'art. 2, indicata nell'allegato 9;
- f) ~~a~~ rendere disponibili, su valutazione dei propri competenti organi, le proprie risorse per lo svolgimento di progetti di comune interesse nell'ambito delle attività di ricerca esterne.
- g) ~~a~~ provvedere alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti e attrezzature di proprietà della Struttura di Ricerca indicate nell'allegato 9.

Formattato: Barrato

Formattato: Barrato

Formattato: Barrato

Formattato: Barrato

#### Art. 5

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati delle attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati delle attività svolte in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle attività di ricerca in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

#### Art. 6

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, i software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori a essere riconosciuti autori del trovato.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

#### Art. 7

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, il Datore di lavoro cui afferisce il personale della Struttura di Ricerca,

sulla base delle attività svolte nella stessa, effettua la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa, e in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008. Tale valutazione costituirà la base delle azioni comuni e di coordinamento, da contrattare in sede locale fra la Struttura di Ricerca e l'Università degli Studi di Cagliari.

In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008, i lavoratori dipendenti della Struttura di Ricerca o equiparati, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc., devono attenersi in materia alle norme e regolamenti della Struttura di Ricerca medesima. Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere e ai mezzi e alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, da parte dei rispettivi Datori di lavoro. La sorveglianza sanitaria del personale dell'Università degli Studi di Cagliari interessato o equiparato e operante nella Struttura di Ricerca, non assegnato a tempo pieno alla struttura medesima, è assicurata dal medico competente e/o autorizzato dall'Università degli Studi di Cagliari. La sorveglianza sanitaria del personale CNR della Struttura di Ricerca o equiparato afferente al CNR è affidata al medico competente del CNR. La sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni ionizzanti su tutto il personale che svolge a qualunque titolo attività di ricerca presso la Struttura di Ricerca, sia esso dipendente del CNR o dell'Università di Studi di Cagliari, è assicurata dall'esperto qualificato individuato dall'Università stessa.

#### Art. 8

Il personale assegnato a qualsiasi titolo alla Struttura di Ricerca, nonché le persone che frequentano la struttura stessa per motivi di lavoro e di studio, sono coperte da polizza CNR di assicurazione della responsabilità civile n. 0318,0793678.81 in data 1 gennaio 2008 della Fondiaria – SAI, salve le esclusioni espressamente menzionate, a decorrere dal 14 gennaio 2009 e s.m.i.

#### Art. 9

Il CNR e l'Università degli Studi di Cagliari provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (GDPR) dell'Unione Europea n. 2016/679 e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". L'Università degli Studi di Cagliari s'impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### Art. 10

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano, ai fini del funzionamento della Struttura di Ricerca, le norme legislative e regolamentari in vigore per il CNR e la Convenzione Quadro stipulata tra il CNR e l'Università degli Studi di Cagliari.

#### Art. 11

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni e avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Potrà essere rinnovata, qualora sia rinnovata la Convenzione Quadro di riferimento, per un uguale periodo con accordo scritto tra le Parti, salvo disdetta da comunicarsi tra i contraenti entro sei mesi dalla scadenza.

#### Art. 12

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali la Struttura di Ricerca è stata costituita o si ritenesse opportuno rivedere la Convenzione, le Parti procederanno di comune accordo scritto.

#### Art. 12 bis

Qualora in vacanza di convenzione quadro o attuativa, persista la condizione d'uso degli spazi di cui agli allegati alla presente convenzione da parte del CNR, quest'ultimo corrisponderà le somme di cui all'art. 4 in misura proporzionale ai mesi in cui si protrarrà l'uso. Ogni frazione superiore ai 15 gg verrà considerata equivalente a un mese.

#### Art. 13

In caso di risoluzione della presente Convenzione, i materiali e i beni inventariabili di proprietà del CNR potranno essere ritirati dal CNR stesso, ovvero dati in comodato o ceduti all'Università degli Studi di Cagliari.

#### Art. 14

La presente Convenzione è stata concordata dal Comitato Paritetico istituito nell'ambito della Convenzione Quadro CNR/Università degli Studi di Cagliari di cui alle premesse, per l'effettuazione delle funzioni di monitoraggio e di referto periodico previste nell'art. 3 della Convenzione Quadro.

#### Art. 15

La presente Convenzione è redatta in duplice originale, in carta semplice, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Cagliari lì, \_\_\_\_\_

Il Rettore  
dell'Università degli Studi di Cagliari  
(Prof.ssa Maria Del Zompo)

\_\_\_\_\_

Monerrato lì, \_\_\_\_\_

Il Direttore  
dell'IRGB - CNR  
(Prof. Francesco Cucca)

\_\_\_\_\_